



## CITTA' DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

AREA I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, GESTIONE DEL CONTENZIOSO,  
PERSONALE

Registro Generale dei Decreti Sindacali n. 55 del 11-04-2022

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV BARBATO GIOSUE'.  
GIUDIZIO D' ANNO A.

### IL SINDACO

**VISTO** l'atto di citazione notificato a questo Ente con protocollo n. 23561/2022, in atti, promosso dal sig. D' Anna A. , rappresentato e difeso dall'avv. Schiavone Erminio CF SCHIRMN62M18B872K con studio in Casal di Principe alla via Santa Lucia nr. 91 , giusta procura in atti, che ha convenuto il Comune di Mondragone dinanzi al Giudice di Pace di Carinola - alle cui motivazioni e specificazioni si fa rinvio " per relationem";

**VISTI** i motivi del ricorso;

**RAVVISATA** la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni e allo scopo di evitare una pronuncia di condanna in contumacia, nonché per scongiurare un fenomeno, dilagante, che sottrae risorse all'Ente per garantire i servizi;

### **DATO ATTO CHE:**

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 ha stabilito che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;
- la fondamentale statuizione interviene a chiusura della vexata quaestio sulla natura degli incarichi legali conferiti dalla P.A. e sul relativo regime normativo, in particolare sull'assoggettamento alle regole del codice dei contratti, riassumibile come di seguito:
- secondo una ricostruzione non del tutto pacifica ancora nel 2019, la già controversa questione concernente la natura degli incarichi legali delle pubbliche amministrazioni tesi sarebbe stata affrontata e risolta dalle disposizioni contenute nel D. lgs. n.50/2016, che avrebbe ricondotto tutti i servizi legali nell'alveo dei servizi e delle procedure comparative;
- la riconduzione della prestazione professionale ed intellettuale del legale non appare ad altri con assoluta e granitica certezza riconducibile all'appalto di servizi ed alle relative prescrizioni (DURC, CIG, impegno certo);
- le norme in materia di affidamento diretto o, procedure negoziate o ad evidenza pubblica, in ragione della peculiarità dell'incarico e delle specifiche competenze professionali richieste per l'espletamento del mandato non sono completamente sovrapponibili al conferimento episodico;
- diverse le posizioni assunte in particolare da ANAC e CNF in ordine agli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.50/2016 (il singolo incarico di rappresentanza in giudizio e/o di consulenza legale, secondo quanto prospettato dall'ANAC nella bozza delle prime Linee Guida, troverebbe la sua disciplina nel combinato disposto degli artt. 4 e 17, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016; sarebbe superata nel diritto UE della distinzione tra appalto di servizi e contratto di prestazione d'opera intellettuale - di qui, la necessità che il conferimento di qualsiasi incarico legale avvenga a valle di una vera e propria procedura comparativa tra professionisti iscritti in appositi elenchi nel rispetto del principio di rotazione; nel [parere n. 2109/2017](#) la Commissione Speciale del

Consiglio di Stato aveva invitato l'Autorità Nazionale Anticorruzione a rivedere la propria posizione in ordine ad una presunta inversione di tendenza operata dal legislatore della riforma rispetto alla disciplina in tema di servizi legali rinvenibile nel previgente Codice dei contratti pubblici di cui al D. lgs. n. 163/2006; dopo la bocciatura ricevuta da parte dei Giudici di Palazzo Spada riuniti in sede consultiva tarda a vedere la luce il testo definitivo delle "Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali", la cui bozza aveva formato oggetto di apposito documento di consultazione pubblicato sul sito dell'ANAC nell'aprile 2017; il CNF, interpellato quale Ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, ha evidenziato, con parere del 15.12.2017, la necessità di recuperare il carattere fiduciario del mandato difensivo, contestando apertamente le conclusioni raggiunte dall'ANAC sotto molteplici profili;

- le linee guida ANAC in materia di affidamento degli incarichi legali pubblicate all'esito dell'articolato quadro di posizioni fornito da giurisprudenza, magistratura amministrativa e contabile, dottrina e organismi rappresentativi, non hanno fornito indicazioni insuperabili;

**RILEVATO CHE:**

- resta fermo il rispetto dei principi di economicità, efficienza, parità di trattamento e rotazione (tali da conseguire un ragionevole risparmio ma garantire prestazioni adeguate e senza mai consolidare posizioni di monopolio);
- l'affidamento degli incarichi legali deve in ogni caso temperare il buon andamento e l'efficienza, da un lato, e la effettività della tutela dei diritti, dall'altro;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Mondragone non ha ritenuto, sotto il profilo amministrativo ed economico, indire gara aperta per l'appalto dei *servizi legali* di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio per tutte le liti che ritenga di dover promuovere a tutela di propri diritti, ragioni o interessi e per tutti i giudizi nei quali, chiamato direttamente o indirettamente in causa, debba difendersi, in ragione del succitato principio di economicità ed efficienza;

**ATTESO CHE** l' **AVV. BARBATO GIOSUE'** - nato a Formia il 14.03.1987 con studio in Mondragone (CE) alla Via flli Bencivenga n. 29, C.F.: BRBGSO87C14D708Z P.IVA: 04233930611 , è inserito nella short list per il conferimento di incarichi di patrocinio legale per il Comune di Mondragone;

**DECRETA**

**DI** costituirsi nel giudizio richiamato in premessa.

**DI** conferire mandato ad litem all' **AVV. BARBATO GIOSUE'** - nato a Formia il 14.03.1987 con studio in Mondragone (CE) alla Via flli Bencivenga n. 29, C.F.: BRBGSO87C14D708Z P.IVA: 04233930611 - affinché tuteli le buone ragioni vantate da questo Ente.

**DI** eleggere domicilio presso lo studio del prefato professionista.

**DI** stabilire che le conseguenti competenze professionali saranno calcolate secondo le determinazioni dei criteri generali per la pattuizione del compenso con gli avvocati incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio del'Ente approvati con delibera giuntale n. 80 del 10.06.2016, giusta esplicito disciplinare di incarico agli atti dell'ufficio contenzioso.

---

**IL SINDACO**

**DOTT. VIRGILIO PACIFICO**